

TI_GERICHTE 52.2015.597 vom 9. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.597

FR: TI_GERICHTE 52.2015.597 du 9 août 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2015.597 del 9 agosto 2016

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi. Infrazione grave commessa a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflittegli per reati medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Qualifica giuridica dell'infrazione. Confermata da STF 1C_415/2016

Erwägungen

E. 1

lett. a LCStr) l'infrazione commessa dal ricorrente. Quest'ultima decisione di revoca, passata in giudicato, non può di principio essere rimessa in discussione. Già per tale motivo, così come rilevato dal Governo, malvenuto è il ricorrente a contestare ora la qualificazione (medio grave) del reato su cui si fonda. Contrariamente a quanto insiste il ricorrente, tale qualifica non si poneva in ogni caso in contrasto con le decisioni rese dalle autorità penali del Cantone di _____. Né dalla decisione di sospensione del procedimento (Einstellungsverfügung) del 23 marzo 2009 con la quale la procura pubblica (Staatsanwaltschaft) aveva trasmesso gli atti per competenza al Stadtrichteramt di _____, né dal successivo provvedimento 27 maggio 2009 di quest'ultimo è desumibile una diversa qualificazione - segnatamente, lieve - dell'infrazione. La prima si è limitata ad escludere l'esistenza di una violazione grave (grobe) delle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), prospettando la sussistenza di una violazione semplice (einfache Verletzung). Il secondo provvedimento, come ricordato poc'anzi, ha poi riconosciuto la sussistenza di una simile violazione (semplice), in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr. Considerato che questo disposto non include solo le infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16 a LCStr, ma anche quelle medio gravi giusta l'art. 16 b LCStr (cfr. DTF 135 III 138 consid. 2.4; 128 II 139 consid. 2c; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2011 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, Berna 2015, pag. 391), nulla impediva alla Sezione della circolazione - procedendo ad un'autonoma valutazione giuridica dei fatti nell'ambito del susseguente procedimento amministrativo - di ritenere dati gli estremi di un'infrazione medio grave. A maggior ragione se si considera che il giudizio dello Stadtrichteramt era privo di una dettagliata motivazione scritta e che spettava pertanto all'autorità amministrativa determinare se in concreto RI 1 avesse commesso un'infrazione lieve (art. 16 a LCStr) o medio grave (art. 16 b LCStr). 2.6. A titolo del tutto abbondanziale, può comunque essere aggiunto che nella qualifica operata dalla Sezione della circolazione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto, come si vedrà qui di seguito (consid. 3). 3. 3.1. Secondo l'art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata e, avvicinandosi ai passaggi pedonali, deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la

precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi. Questa regolamentazione è concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo cui, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo. La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo (cfr. STF 6B_1070/2009 del 22 marzo 2010, consid. 3.2).

3.2. Come ricordato in narrativa, dagli atti risulta che il 27 luglio 2008 RI 1, mentre stava circolando in territorio di _____ alla guida dell'autovettura targata _____ ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è avveduto della presenza di tre pedoni intenti ad attraversare la strada sulle apposite strisce, che ha investito, ferendoli, seppure in modo non grave. In tale comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 33 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC. Disposizioni, queste - richiamate anche dall'autorità penale del Canton _____ (cfr. decisione del Stadtrichteramt) - che impongono in sostanza al conducente di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo.

3.2.1. La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente vicino ad un pedone, senza urtarlo (STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.5). A maggior ragione, investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza altrui, che questo avvenga a seguito di una manovra pericolosa o semplicemente di una disattenzione (Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, op. cit., pag. 289 segg.; Cédric Mizel , Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004, pag. 371). In un simile contesto, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di una infrazione lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo (cfr. STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 citata da Benoît Carron , Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Franz Werro/Thomas Probst , Journées du droit de la circulation routière 2014 , Berna 2014, pag. 281).

3.2.2. Dal profilo soggettivo, la significativa sanzione inflitta dallo Stadtrichteramt depone per una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Mizel , op. cit., in: RDAF 2004, pag. 377). Anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integrava gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16 b LCStr, così come ritenuto dalla Sezione della circolazione.

4. 4.1. Ammessa la sussistenza di una prima revoca per un'infrazione medio grave, va ricordato che nel 2011 RI 1 ha subito un'ulteriore revoca (provvedimento del 20 dicembre 2011) per un'infrazione ai sensi dell'art. 16 b LCStr (eccesso di velocità in autostrada). Neppure il ricorrente lo contesta. Il 6 luglio 2014 l'insorgente stava viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di _____ è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (Reparto del Traffico) mentre alla guida dell'autovettura _____ targata _____ superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in marcia. Certo è dunque che egli ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale ai sensi degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, così come ritenuto dalle precedenti istanze. Neppure l'insorgente pretende il contrario. Il fatto di essere

incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflitagli per reati medio gravi fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005. Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la sua licenza di condurre dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016, ma le procedure ricorsuali che ha preferito abordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al luglio 2014 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 5. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa, dato per legge (art. 71 LPAm). 6. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.